



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 104 del 22/04/2014

OGGETTO: DIRETTIVE ED INDICAZIONI PER LA DISCIPLINA DEI PRESTITI PERSONALI MEDIANTE L'ISTITUTO DELLA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO.

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI**, il giorno ventidue del mese di Aprile, alle ore 10:15 e seguenti, presso la sede comunale si è riunita, regolarmente convocata, la Giunta comunale con la presenza dei Signori:

Nome		presente	assente
Angelo Delogu	Sindaco	X	
Anna Maria Bilancia	Vicesindaco		X
Antonio Ines	Assessore	X	
Mauro Petrole	Assessore		X
Elvira Picozza	Assessore	X	
Pierluigi Vellucci	Assessore	X	

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18/8/2000, n.267) il Segretario comunale Avv. Alessandro IZZI.

Il **Sindaco**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il DPR n. 180 del 5 gennaio 1950 e ss.mm.ii., prevede al ricorrere di determinati presupposti, che il dipendente pubblico possa avvalersi dell'istituto della delegazione di pagamento, per corrispondere ratealmente le somme dovute al proprio creditore, in virtù degli obblighi assunti con lo stesso a seguito della stipula di un contratto di assicurazione o di un contratto di finanziamento;

Considerato che affinché si possa perfezionare il prestito con delega effettuata da parte di un Ente pubblico è necessario che, preliminarmente, venga stabilita convenzione da parte del soggetto erogante con l'Amministrazione di appartenenza;

Richiamate all'uopo le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria generale dello Stato n. 1 del 17.01.2011 e n. 30 del 20.11.2011 contenenti le istruzioni operative in materia di delegazioni convenzionali di pagamento relativamente ai dipendenti pubblici;

Preso atto che con Circolare n. 1/2011 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha predisposto appositi schemi di convenzioni-tipo concernenti contratti di finanziamento ed assicurativi;

Dato atto:

- che la delegazione di pagamento deve avere ad oggetto un contratto di assicurazione oppure un contratto di finanziamento;
- che l'assenso alla delegazione convenzionale non è atto dovuto, ma è soggetta a potere discrezionale dell'Amministrazione;
- che nel caso di assicurazione, il contratto deve essere finalizzato a risarcire, in tutto o in parte, i danni cagionati da eventi afferenti sostanzialmente alla vita umana (assicurazione sulla vita), per la copertura di rischi professionali, ovvero per la costituzione di posizioni previdenziali integrative dell'assicurazione generale obbligatoria;
- che entrambe le tipologie - delegazioni per contratti di assicurazione e delegazioni per contratti di finanziamento - occorre che il contratto sia stato stipulato con uno dei soggetti elencati all'art. 15 del D.P.R. n.180/1950 e di seguito elencati:
 - istituti di credito o di previdenza costituiti tra impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni (casse mutue, casse sovvenzioni ed istituti similari);
 - società di assicurazioni legalmente esercenti l'attività;
 - istituti e società esercenti il credito, con esclusione delle società di persone, nonché le casse di risparmio e i monti di credito su pegno;
 - che la richiesta di delegazione non può avere ad oggetto, comunque, un periodo inferiore a dodici mesi e di converso, per i contratti di finanziamento la durata massima è di dieci anni;
 - che in relazione ai contratti di finanziamento, la durata del pagamento delle rate di rimborso del finanziamento - fermo restando il termine massimo di dieci anni - non può eccedere il rimanente periodo del contratto di lavoro;
 - che nel caso di finanziamento il tasso applicato dall'istituto finanziario non deve superare la metà di quello indicato nel decreto, adottato ogni trimestre ex articolo

2, comma 1, della Legge 7/03/1996, n. 108 dal Ministero delle Finanze, recante la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura;

Ricordato inoltre che il DPR 180/1950, per tutti i dipendenti pubblici, fissa una serie di limiti soprattutto quantitativi, in particolare va ricordato che:

- la quota totale delegabile non può superare un quinto dello stipendio mensile al netto delle ritenute di legge (articoli 5 e 65 DPR 180/1950);
- la delegazione convenzionale può cumularsi con la cessione del quinto dello stipendio, purché le somme trattenute non siano superiori al 40% dello stipendio mensile del dipendente, al netto delle ritenute di legge, salvo casi straordinario che l'Amministrazione di appartenenza è chiamata a valutare, fornendo motivato assenso. Il rilascio dell'assenso, in tal caso, deve ritenersi vincolato all'effettiva sussistenza di situazioni del tutto eccezionali e straordinarie;

Rilevato inoltre che la percorribilità della delegazione di pagamento è subordinata all'esistenza di una convenzione stipulata tra l'Amministrazione e l'istituto che eroga il finanziamento o la compagnia assicurativa, come specificato nella Circolare n. 1/2011 surrichiamata;

Dato atto inoltre che con la predetta Circolare, il Ministero delle Finanze ha previsto e stabilito la misura degli oneri amministrativi da porre a carico degli istituti delegatari, tenuto conto che l'esecuzione della delegazione di pagamento costituisce, da un lato un vantaggio per il dipendente e dall'altro per l'istituto delegatario, entrambi garantiti nella regolarità dei pagamenti ed affrancati, in varia misura, da impedimenti amministrativi e transazioni finanziarie che vengono poste a carico dell'Amministrazione e si configurano per oneri amministrativi a carico della finanza pubblica;

Evidenziato che in base a quanto previsto dalla Circolare 1/2011, i soggetti convenzionabili, a titolo di rimborso dei costi sostenuti dall'ente, come sopra evidenziato, si obbligano a corrispondere al Comune di Priverno, un rimborso spese nella misura determinata, sulla base della predetta Circolare, in modo differenziato per le due diverse tipologie di delegazione convenzionale:

- a) per i contratti di finanziamento** € 18,00 (euro diciotto/00) "una tantum" per ogni delega di nuova attivazione e € 2,05 (euro due/05) mensili, per ogni altra singola delega attiva;
- b) per i contratti di assicurazione** € 9,00 (euro nove/00) "una tantum" per ogni delega di nuova attivazione e € 0,65 (euro zero/65) mensili, per ogni altra singola delega attiva;

Ritenuto per quanto sopra esposto di ottemperare alle richieste di delegazioni di pagamento ex DPR 180/1950 da parte dei dipendenti dell'ente secondo le indicazioni del Ministero delle Finanze, come sopra riportate;

Visti gli schemi di convenzione in argomento, allegati alla presente quali parti integranti e sostanziali del presente atto (allegato "A" per contratti di finanziamento, allegato "B" per contratti di assicurazione);

Visto l'allegato parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui al presente provvedimento reso dal Responsabile del Dipartimento 2 sia in ordine alla regolarità tecnica che contabile ai sensi dell'art.49 ai sensi del D. Lgs. N. 267/2000;

Ritenuto di poter aderire alle richieste di eventuali Istituti operanti nel sistema del credito ammessi a concedere prestiti ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 05/01/1950 n° 180, mediante preventiva sottoscrizione delle convenzioni de quo;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto IL DPR 180/1950;

PROPONE

1. Di autorizzare il Responsabile del Dipartimento 2 (Finanziario) alla sottoscrizione, con gli Istituti legali di cui all'art. 15 del D.P.R. 180/1950 che ne facciano richiesta, degli schemi di convenzione allegate, quale parti integranti e sostanziali del presente provvedimento (allegati "A" e "B") relative alle delegazioni convenzionali come in premessa descritte;
2. Di autorizzare l'Ufficio Personale ad effettuare le trattenute ai dipendenti autorizzati alla concessione del prestito mediante delega di pagamento degli Istituti autorizzati, previa acquisizione di distinte deleghe che autorizzino la trattenuta mensile sullo stipendio;
3. Di precisare che la delega può essere autorizzata nei limiti ed alle condizioni stabilite dal DPR 180/1950, come precisate in dettaglio, da ultimo, nelle Circolari del Ministero delle Finanze – RGS – n. 1/2011 e n. 30/2011, come in premessa specificato;
4. Di dare atto che in base a quanto previsto dalla Circolare 1/2011, i soggetti convenzionabili, a titolo di rimborso dei costi sostenuti dall'ente, come in premessa evidenziato, si obbligano a corrispondere al Comune di Priverno, un rimborso spese nella misura determinata, sulla base della predetta Circolare, in modo differenziato per le due diverse tipologie di delegazione convenzionale:
 - a) per i contratti di finanziamento € 18,00 (euro diciotto/00) "una tantum" per ogni delega di nuova attivazione e € 2,05 (euro due/05) mensili, per ogni altra singola delega attiva;
 - b) per i contratti di assicurazione € 9,00 (euro nove/00) "una tantum" per ogni delega di nuova attivazione e € 0,65 (euro zero/65) mensili, per ogni altra singola delega attiva;
5. di dare atto che il rimborso spese di cui sopra è soggetto ad adeguamento biennale;
6. Di precisare che le somme che saranno versate dagli Istituti relative alle spese di gestione sostenute dall'Ente, come sopra indicato, saranno accertate agli appositi capitoli di bilancio;
7. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza dei successivi adempimenti.

.....
CONVENZIONE
.....

..... (codice fiscale),
di seguito "Amministrazione", nella persona di,
....., nato il a,
in qualità di

.....
e
.....

con

sede legale in
(codice fiscale e iscrizione all'albo degli
intermediari finanziari al n.), di seguito "Istituto",
nella persona di,
....., nato il a,
in qualità di

premesso che

- l'Istituto concede finanziamenti ai dipendenti.....
da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di
delega da essi rilasciata;
- le parti concordano che ai fini della presente convenzione le
operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate
alle cessioni del quinto dello stipendio di cui al D.P.R. n. 180/1950;
- i suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione;
- i suddetti prestiti devono essere idoneamente garantiti dai rischi
elencati all'art. 32 del D.P.R. n.180/1950;
- l'Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei
confronti del delegatario per fatti dipendenti da azioni giudiziarie
sugli stipendi;

visti

il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, il D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895, la circolare del 3 giugno 2005, n. 21/RGS, e, in particolare la circolare del 17 gennaio 2011, n. 1/RGS, in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici;

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

L'Amministrazione autorizza, i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico, ad operare le trattenute — tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni — sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore dell'Istituto, nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.

In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all'art. 16 dello stesso D.P.R. n. 180/1950 o comunque garantite, ai sensi del successivo art. 34, così come modificato dall'art. 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.

Si precisa, quindi, che la quota relativa all'istituto della delegazione deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili.

Art. 2

Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con l'Istituto contratti di finanziamento da rimborsare mediante delegazioni anche di durata decennale.

Eventuali richieste di rinnovo saranno consentite solo dopo che siano decorsi i due quinti della durata dei contratti medesimi.

Art. 3

L'effettuazione delle trattenute di cui all'art. 2 verrà eseguita dall'Amministrazione a mezzo dei competenti uffici i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

Art. 4

I versamenti delle trattenute verranno operati dal Centro di Elaborazione e Servizi del Sistema Informativo Integrato di Latina, mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti al conto corrente bancario/postale avente le coordinate IBAN..... o comunque altro conto corrente indicato formalmente dall'Istituto — entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

Art. 5

L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attive nel corso di validità della presente convenzione.

Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alla circolare del 17 gennaio 2011, n. 1/RGS.

In particolare, l'Istituto si obbliga a corrispondere, "una tantum" l'onere nella misura fissata dalla richiamata circolare pari a € 18,00 (euro diciotto/00) per ogni delega di nuova attivazione e € 2,05 (euro due/05) mensili, per ogni altra delega attiva.

Il rimborso in parola soggiace alla previsione di adeguamento biennale.

Fermo restando l'esercizio della facoltà di recesso, eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni già in essere.

Art. 6

Il versamento degli oneri dovuti per le delegazioni di pagamento sarà operato mediante ritenzione degli stessi attraverso il sistema Service Personale Tesoro—SPT, sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate all'Istituto.

Art. 7

Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intenda rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito.

Agli atti dell'Amministrazione, dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del prestito.

L'Amministrazione, quindi, darà corso alla nuova ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione e dell'erogazione del nuovo finanziamento.

Art. 8

La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione dal servizio per qualunque causa, a far data dall'avvenuta cessazione.

Art. 9

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, rispetto alla scadenza prevista dal successivo art. 10.

Art. 10

La presente convenzione entra in vigore il e si intende valida fino al con esclusione di rinnovo tacito, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 11, 12 e 13.

Art. 11

L'Istituto si impegna ad espletare la sua attività direttamente o per il tramite di agenti in attività finanziaria vincolati da contratto monomandatario nonché a garantire che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscano un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "prestiti contro cessione del quinto dello

stipendio", del numero di punti percentuali secondo la classificazione di seguito indicata:

- a) punti per gli importi fino a € 5.000,00⁽¹⁾
- b) punti per gli importi superiori a € 5.000,00⁽²⁾

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di assicurazione, mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento dovranno, quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

L'eventuale inadempimento a quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

Esempio: il MEF per le convenzioni stipulate con validità dall'1/01/2010 al 31/12/2010 ha applicato una riduzione di 8 punti percentuali.

² Esempio: il MEF per le convenzioni stipulate con validità dall'1/01/2010 al 31/12/2010 ha applicato una riduzione di 6 punti percentuali.

Art. 12

L'Istituto, pena la risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro il 15 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, una tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti dell'Amministrazione comprendente le sotto indicate voci:

- nominativo debitore
- importo lordo e netto erogato
- numero ratei
- importo mensile ratei
- T.E.G. - T.A.E.G. - I.S.C.
- decorrenza e scadenza finanziamento.

Art. 13

Nel periodo di vigenza della convenzione, indicato all'art. 10, l'Istituto si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro il termine di 30 giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente l'Istituto stesso — quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede, il mutamento della denominazione

sociale, l'avvenuta cessione del credito — nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

In tale evenienza, inoltre, l'Istituto dovrà inviare un'apposita analoga comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze-MEF, Dipartimento degli Affari Generali, del Personale e dei Servizi-DAG, Direzione Centrale dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione-DCSII, all'indirizzo di posta certificata dcsii.dag@pec.mef.gov.it ovvero, in via alternativa, con posta raccomandata.

La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

Art. 14

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente, ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Istituto

Per l'Amministrazione

www.Albopretorionline.it 0910514

CONVENZIONE

..... (codice fiscale),
di seguito "Amministrazione", nella persona di
....., nato il a
in qualità di

e

con

.....
sede legale in
(codice fiscale), di seguito "Società", nella persona
di
nato il a
in qualità di

premesso che

- **la** Società stipula polizze assicurative con i dipendenti
....., il cui premio viene corrisposto
con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega da essi
rilasciata;
- le parti concordano che, ai fini della presente convenzione le
operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate
alle cessioni del quinto dello stipendio di cui al D.P.R. n. 180/1950;
- l'Amministrazione non risponde, per inadempienza nei confronti del
delegatario per fatti dipendenti da azioni giudiziarie sugli stipendi;

visti

il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, il D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895, la
circolare del 3 giugno 2005, n. 21/RGS, e, in particolare la circolare del 17
gennaio 2011, n. 1/RGS, in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei
dipendenti pubblici;

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

L'Amministrazione autorizza i competenti Uffici che gestiscono il
trattamento economico ad operare le trattenute — tranne nei casi in cui si
verifichi interruzione o sospensione di assegni — sulle competenze mensili

dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore della Società, nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.

In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all'art. 16 dello stesso D.P.R. n. 180/1950 o comunque garantite, ai sensi del successivo art. 34, così come modificato dall'art. 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.

Art. 2

Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con la Società polizze assicurative contro gli infortuni, sulla vita, sanitarie, per la copertura di rischi professionali o per la costituzione di posizioni previdenziali integrative dell'assicurazione generale obbligatoria il cui premio potrà essere pagato mediante delegazione.

Art. 3

L'effettuazione delle trattenute di cui all'art. 2 verrà eseguita dall'Amministrazione a mezzo dei competenti uffici i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

Art. 4

I versamenti delle trattenute verranno operati dal Centro di Elaborazione e Servizi del Sistema Informativo Integrato di Latina, mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti al conto corrente bancario/postale avente le coordinate IBAN o comunque altro conto corrente indicato formalmente dalla Società — entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

Art. 5

La Società si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al

numero di delegazioni attive nel corso di validità della presente convenzione. Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alla circolare del 17 gennaio 2011, n. 1/RGS.

In particolare, la Società si obbliga a corrispondere, "una tantum", l'onere nella misura fissata dalla richiamata circolare pari a € 9,00 (euro nove/00) per ogni delega di nuova attivazione e € 0,65 (euro zero/65) mensili, per ogni altra delega attiva.

Il rimborso in parola soggiace alla previsione di adeguamento biennale.

Fermo restando l'esercizio della facoltà di recesso, eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni già in essere.

Art. 6

Il versamento degli oneri dovuti per le delegazioni di pagamento sarà operato mediante ritenzione degli stessi attraverso il sistema Service Personale Tesoro — SPT, sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate alla Società.

Art. 7

La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione dal servizio per qualunque causa, a far data dall'avvenuta cessazione.

Art. 8

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, rispetto alla scadenza prevista dal successivo art. 9.

Art. 9

La presente convenzione entra in vigore il e si intende valida fino al con esclusione di rinnovo tacito, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 10 e 11.

Art. 10

L'Amministrazione, qualora venga a conoscenza di eventuali frodi, truffe e quant'altro illecito non conforme alla normativa riguardante il corretto esercizio dell'attività di cui trattasi da parte della Società, risolve unilateralmente la presente convenzione senza obbligo di preavviso.

In tal caso, i premi assicurativi non saranno più trattenuti al delegante né versati alla Società.

Art. 11

Nel periodo di vigenza della convenzione, indicato all'art. 9, la Società si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro il termine di 30 giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente la Società stessa — quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede e il mutamento della denominazione sociale — nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

In tale evenienza, inoltre, la Società dovrà inviare un'apposita analoga comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze-MEF, Dipartimento degli Affari Generali, del Personale e dei Servizi-DAG, Direzione Centrale dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione-DCSII, all'indirizzo di posta certificata dcsii.dag@pec.mef.gov.it ovvero, in via alternativa, con posta raccomandata.

La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

Art. 12

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente, ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.
Roma,

Per la Società

.....
.....
.....
.....

Per l'Amministrazione

.....
.....
.....
.....

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE N. 104 DEL 22 aprile 2014**

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18.8.2000 N.267
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:
DIRETTIVE ED INDICAZIONI PER LA DISCIPLINA DEI PRESTITI PERSONALI
MEDIANTE L'ISTITUTO DELLA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO.**

Dipartimento 2

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Benedetto Zago

16 aprile 2014

timbro

firma

UFFICIO RAGIONERIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Benedetto Zago

16 aprile 2014

timbro

firma

presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to Dott. Angelo DELOGU

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Alessandro IZZI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

N. **822** Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno **09 MAG. 2014** all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO NOTIFICATORE

li, **09 MAG. 2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Alessandro IZZI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale li, **09 MAG. 2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Alessandro IZZI

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(artt.125 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi **09 MAG. 2014** giorno di pubblicazione ai Capigruppo consiliari.

li, **09 MAG. 2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Alessandro IZZI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

- Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Alessandro IZZI

- La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data **09 MAG. 2014** ai sensi del 4° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

li, **09 MAG. 2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Alessandro IZZI



COMUNE DI PRIVERNO
(Provincia di Latina)

www.Albopretorionline.it 09/05/14

www.Albopretorionline.it 09/05/14